

MICROCREDITO

istruzioni per l'uso e opportunità per la
categoria



CHE COS'E' IL MICROCREDITO?

Il microcredito viene definito come "credito di piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale".

I FONDI

Per l'anno 2015 i fondi sono così costituiti:

- 30.000.000 € dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- 10.000.000 € circa da parte del movimento 5 stelle.

Ogni anno il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese rifinanzia con 30 milioni di €.
Tale quota è aggiornata con cadenza biennale con decreto del MISE.

Il fondo potrà ricevere (come per il M5S) finanziamenti da enti, associazioni, società o singoli cittadini.

MICROCREDITO
PER L'AVVIO O LO SVILUPPO
DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
E PER L'INSERIMENTO
NEL MERCATO DEL LAVORO

A CHI SI RIVOLGE?

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del MEF 176/2014 per:

sostenere

Avvio attività

Sviluppo attività

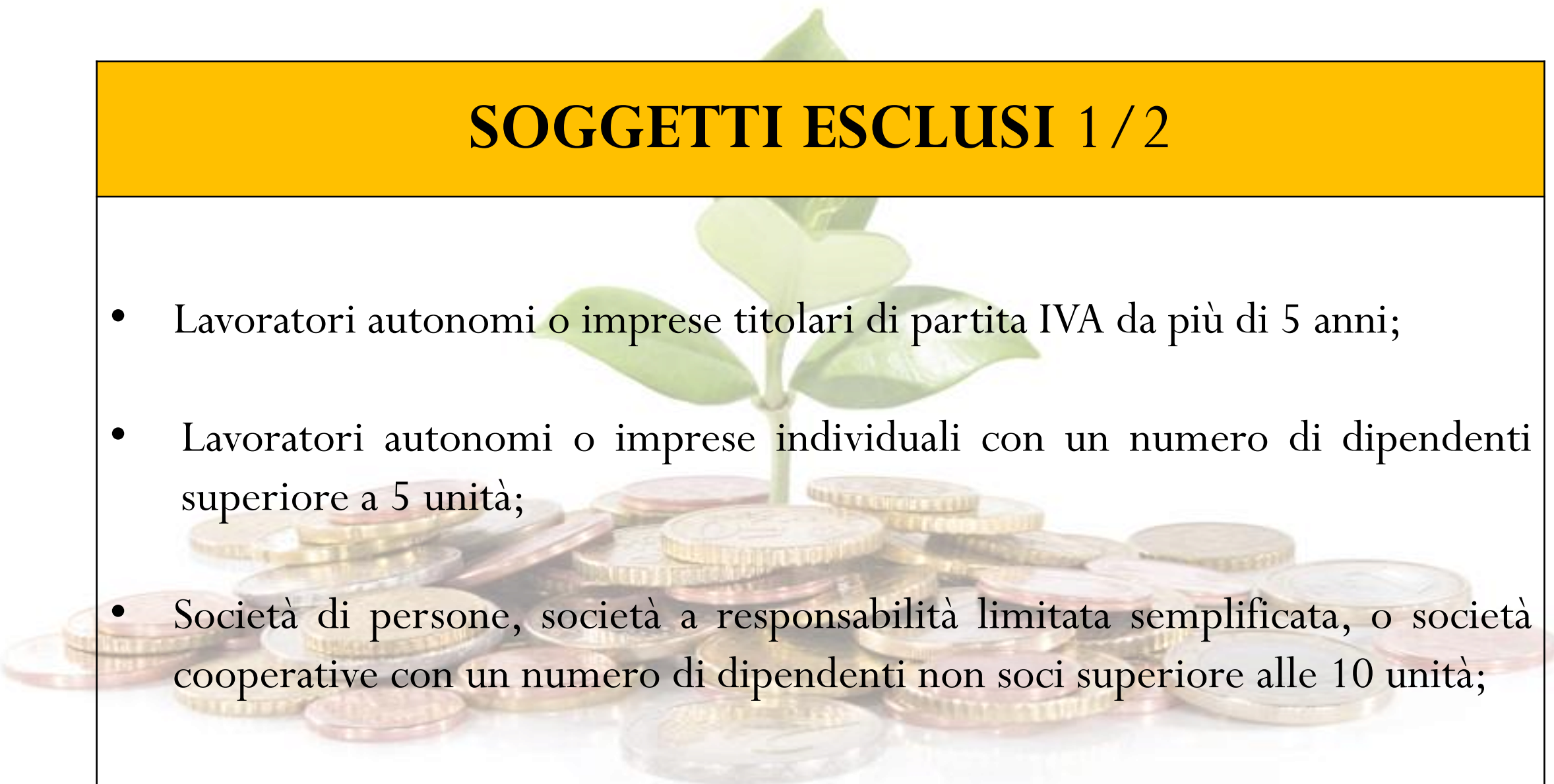
Attività di lavoro autonomo o di microimpresa

Oppure l'inserimento di persone fisiche nel mondo del lavoro.

TIPOLOGIE DI SOGGETTI AGEVOLABILI

- Forma individuale;
- Di associazione;
- Società di persone;
- Società a responsabilità limitata semplificata;
- Società cooperativa.

SOGGETTI ESCLUSI 1 / 2

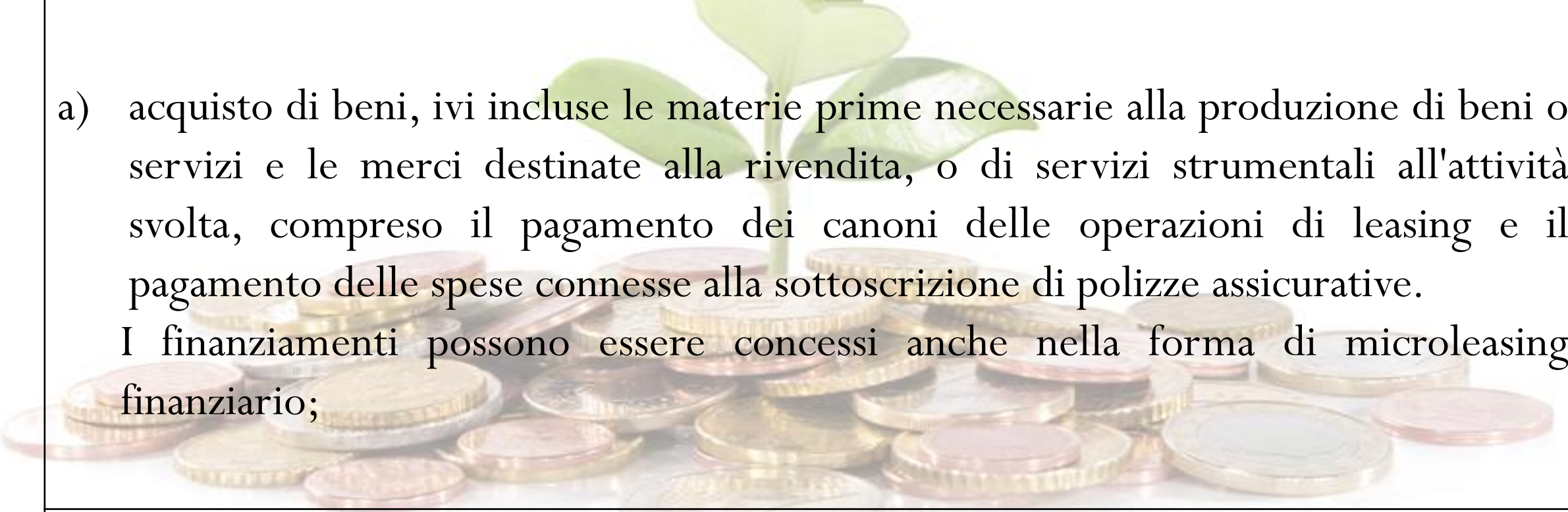
- 
- Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
 - Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;
 - Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

SOGGETTI ESCLUSI 2 / 2

- Imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori ai seguenti:
 - 1) Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di natura inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
 - 2) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000.

NB: Sono in ogni caso esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100.000 €.

QUALI SONO LE FINALITA' DEL FINANZIAMENTO

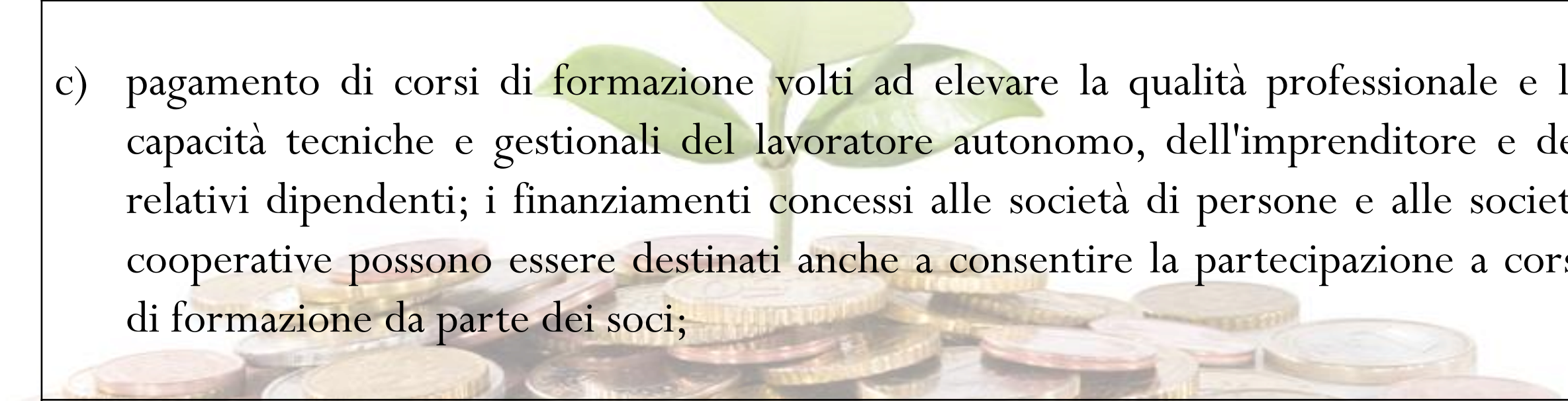


a) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.

I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

QUALI SONO LE FINALITA' DEL FINANZIAMENTO

- 
- c) pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d) pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

- L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità anche richiedendo apposita attestazione da parte del soggetto finanziato.
- Le tipologie di cui sopra possono essere anche alternative.
- Non si ravvisano limiti inerenti la tipologia di bene acquistato, è possibile procedere anche all'accensione di un leasing. In tal caso sono includibili nel finanziamento anche le spese connesse e le polizza assicurative.
- Relativamente alla lettera b) il legislatore parla di retribuzione per nuovi lavoratori;
- Relativamente alla lettera c), secondo periodo, ad una lettura puntuale, sembrano escluse le srl semplificate.

GLI OPERATORI DI MICROCREDITO

Gli operatori di microcredito, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, devono prestare **almeno 2** dei seguenti servizi al soggetto finanziato:

- a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;

GLI OPERATORI DI MICROCREDITO

d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

NB: In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.

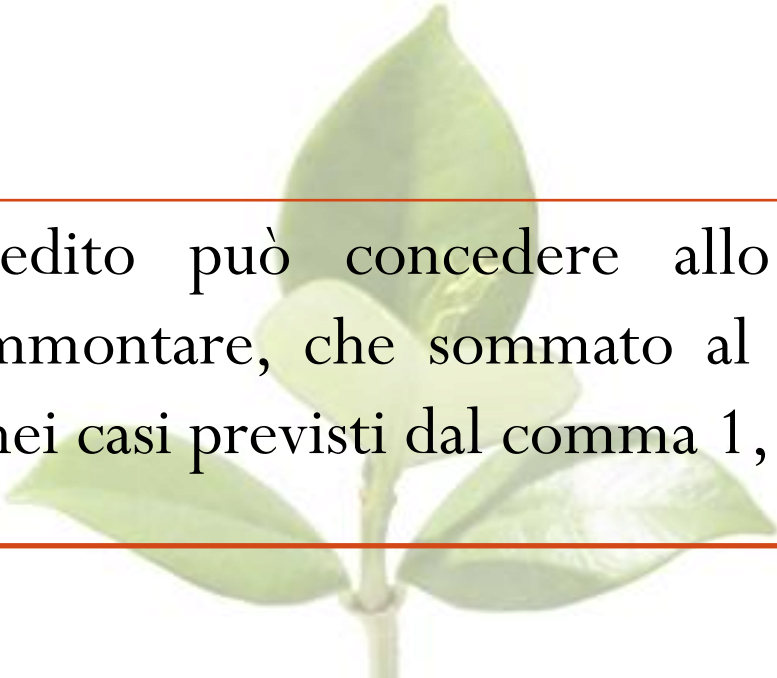
Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

IL FINANZIAMENTO

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

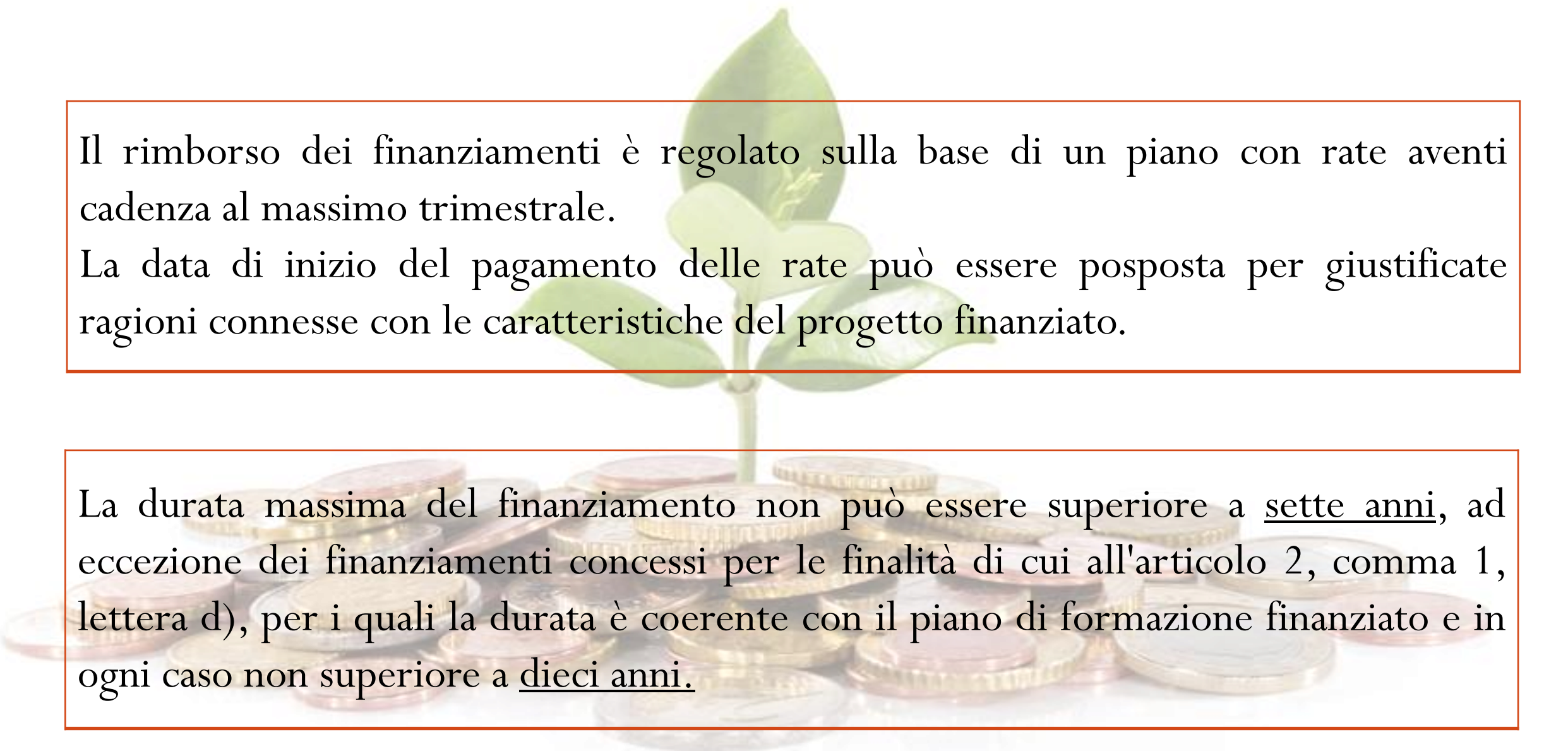
1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.



L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Esempio:

su 25.000 €, rimborsati 13.000 € di quota capitale, il soggetto potrà richiedere finanziamento di ulteriori 13.000 €.

A green plant with several leaves is growing out of a pile of various coins, including gold and silver ones, which are scattered on a white surface. The plant is positioned in the center of the image, with its leaves reaching upwards.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.

La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

Gli importi sono intesi per beneficiario e non per operatore di microcredito. Il soggetto beneficiario non potrà presentarsi presso un operatore di microcredito differente per un'ulteriore finanziamento. Tale passaggio è importante in contrapposizione ai finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (di cui parleremo dopo).

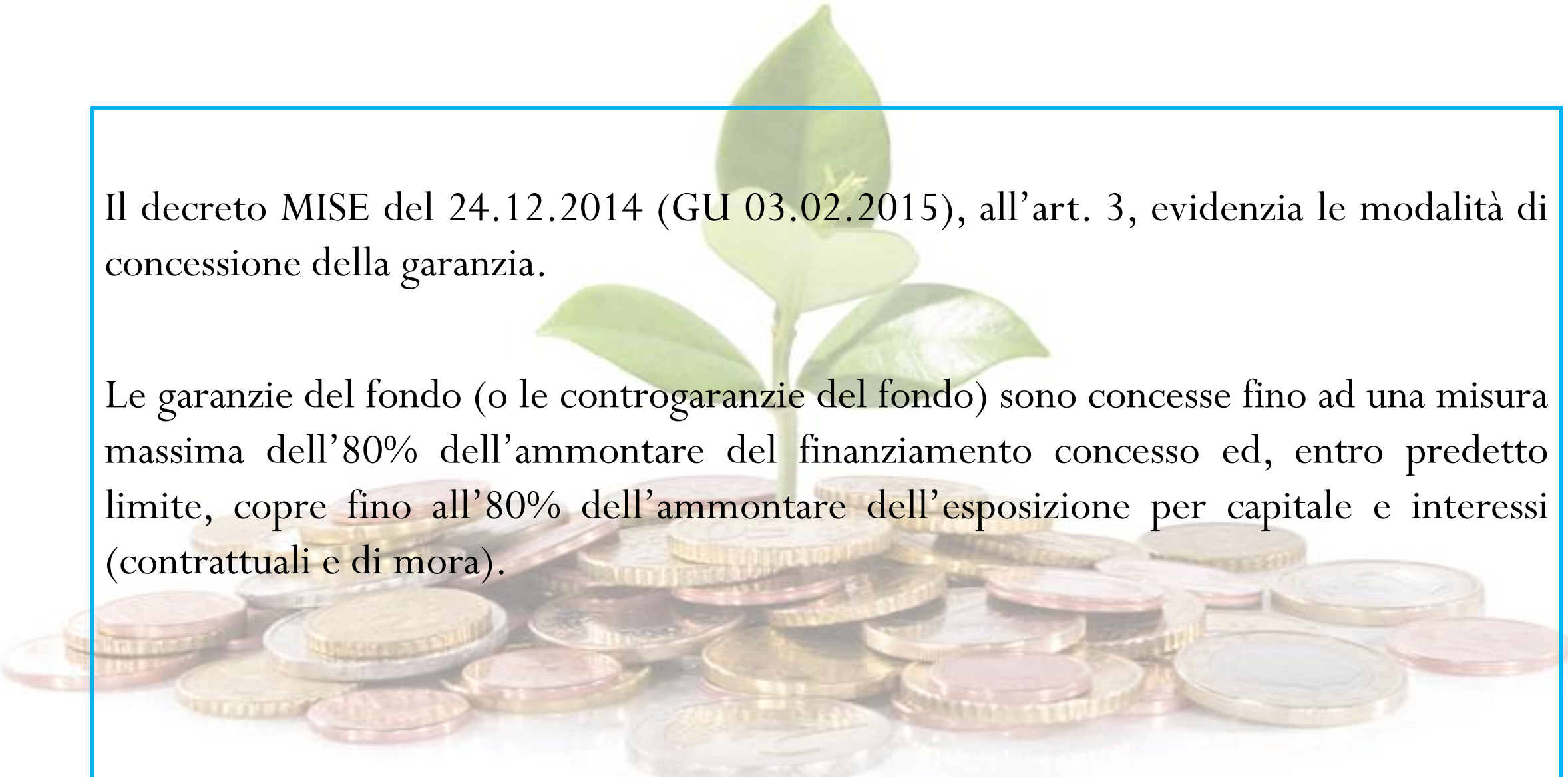
GARANZIE

Come espressamente previsto dall'art. 4 del Decreto MEF n. 176/2014 i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo tutti i finanziamenti che ricadono nell'art. 111 del TUB.

Le garanzie del fondo sono concesse senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario da parte del gestore del fondo.

Le garanzie del fondo sono rilasciate a titolo gratuito.



Il decreto MISE del 24.12.2014 (GU 03.02.2015), all'art. 3, evidenzia le modalità di concessione della garanzia.

Le garanzie del fondo (o le controgaranzie del fondo) sono concesse fino ad una misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento concesso ed, entro predetto limite, copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi (contrattuali e di mora).

Esempio

Finanziamento di 25.000 €.

Il fondo garantisce l'80%, cioè 20.000 €.

In tale importo massimo, il fondo garantisce l'80% del capitale e degli interessi.

Nel caso in cui il debitore debba ancora rimborsare 22.000 € di capitale e 7.000 € di interessi il fondo risponde di € 20.000 e nello specifico:

17.600 € ($22.000 * 80\%$) di capitale;

2.400 € di interessi ($7.000 * 80\%$ con tetto massimo globale a 20.000).

I COSTI

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%.

ESEMPI

25.000 € in 7 anni,
rata mensile:

Rimborso totale di 33.224,95 €;
Rata mensile: 395,54 €;
Interessi: 8.224,95 €.

35.000 € in 7 anni,
rata mensile:

Rimborso totale di 46.514,93 €;
Rata mensile: 553,75 €;
Interessi: 11.514,93 €.

25.000 € in 7 anni,
rata trimestrale:

Rimborso totale di 33.395,60€;
Rata trimestrale: 1.192,70 €;
Interessi: 8.395,60 €.

25.000 € in 10 anni,
rata mensile:

Rimborso totale di 37.147,59€;
Rata mensile: 309,56 €;
Interessi: 12.147,59 €.

OBBLIGHI INFORMATIVI



Gli operatori forniscono al cliente, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole.

Le informazioni sono fornite gratuitamente su supporto cartaceo o comunque durevole.

Obbligatoriamente l'informativa deve contenere il tasso annuo effettivo globale e le altre condizioni economiche del finanziamento, oltre alle conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

LA FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di finanziamento avrà obbligatoriamente forma scritta.

Obbligo di forma scritta anche per forme e modalità con cui l'operatore del microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (anche di eventuale affidamento a terzi di tale servizio).

ALTRE DISPOSIZIONI

Non rientrano nell'attività di microcredito:

- a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;
- b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.

CHI POSSONO ESSERE I FINANZIATORI DEL MICROCREDITO?

Come previsto dall'art 111 del TUB possono essere finanziatori:

- Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;
- Altri soggetti iscritti in apposito elenco

ALTRI SOGGETTI

Requisiti dei soggetti iscritti in deroga:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività.

PROCEDURA

Click day in aprile, come da comunicato stampa in cui era presente MISE, CNCDL, Movimento 5 stelle.

Non sarà un click day classico, da quel giorno in avanti sarà possibile procedere con l'inoltro delle domande.

In tempi brevi la domanda verrà evasa e il soggetto finanziato riceve un voucher con il quale può recarsi presso i soggetti finanziatori.

La procedura sarà molto snella ma, verosimilmente, vi sarà da attuare una fase istruttoria con studio di un progetto di fattibilità.

Da una prima analisi sembrerebbe non ci sia bisogno di un progetto articolato e puntuale ma:

- l'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato (Decreto Mef n. 176/2015, art. 2). Ne discende che la destinazione finale sarà collegata a quella prevista nel progetto.
- La possibilità di estensione del finanziamento fino a 35.000 € prevede lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. Anche qui ci deve essere corrispondenza tra progetto preventivo e reale sviluppo.

IL PROGETTO FINANZIABILE

Ne discende quindi che il soggetto che richiede il finanziamento dovrà presentare un progetto articolato e puntuale di avvio o sviluppo dell'attività, comprensivo dei vari step di crescita, delle varie scelte operative e dei costi.

Come evidenziato il progetto dovrà contenere tipologie di spese previste dal Decreto MEF n. 176/2014: non per forza tutte le tipologie, le stesse possono essere alternative tra loro.

ITER PROCEDURALE

(fonte approfondimento FS 16.03.2015)

FASE 1

Contattare uno dei Consulenti del Lavoro elencati sul sito, quali professionisti disponibili ad avviare la pratica.

Dotarsi di un piano imprenditoriale, di un'idea sostenibile; verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria: copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci.

ITER PROCEDURALE

(fonte approfondimento FS 16.03.2015)

FASE 2

Presentazione, a cura del consulente del lavoro, dell'istanza secondo i tempi e le modalità diramate dal Mise.

FASE 3

Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello sviluppo economico, bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel microcredito) per avere liquidata somma concessa.

ITER PROCEDURALE

(fonte approfondimento FS 16.03.2015)

FASE 4

Il Consulente del Lavoro avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.





FINANZIAMENTI DESTINATI A PROMUOVERE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA

A CHI SI RIVOLGONO

Persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;

d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

COSA VIENE FINANZIATO

I finanziamenti sono destinati:

- all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

COSA VERIFICA L'OPERATORE

- La sussistenza delle condizioni di accesso a tale tipologia di finanziamento;
- L'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità previste dal decreto.

FINANZIAMENTO MASSIMO

L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro.

Attenzione: qui si evidenzia per ogni diverso finanziatore. Da interpretazione letterale, il soggetto finanziato potrà richiedere ulteriori finanziamenti a diverso finanziatore.

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

COSTI

Anche in tal caso i costi sono al massimo pari allo 0,8 del tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni.

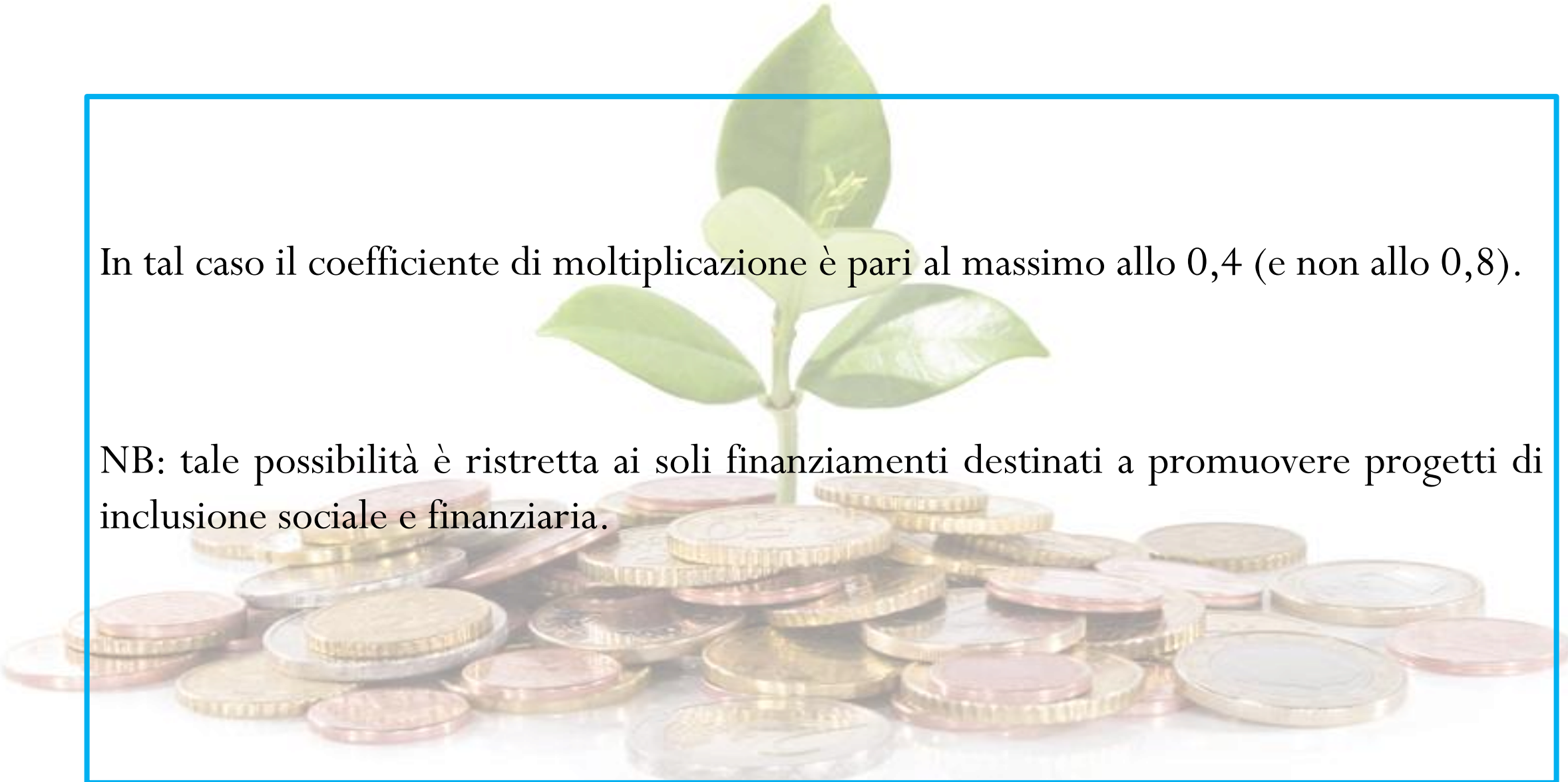
Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato.

Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

Di sicuro interesse, per tale tipologia di finanziamenti, è la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti che, in deroga al comma 1, dell'art. 111, non si devono iscrivere nell'apposito elenco.

Nello specifico da soggetti giuridici senza scopo di lucro, quali:

- associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica,
- società di mutuo soccorso,
- aziende pubbliche di servizi alla persona,
- cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative,
- cooperative sociali.



In tal caso il coefficiente di moltiplicazione è pari al massimo allo 0,4 (e non allo 0,8).

NB: tale possibilità è ristretta ai soli finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria.